

nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato potrà provvedere a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La ricognizione dei fabbisogni per le misure di cui al comma 3 viene realizzata secondo la modulistica allegata alla presente ordinanza, che può essere utilizzata anche per la ricognizione ex art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

#### Art. 8.

##### *Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018*

1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 10.

#### Art. 9.

##### *Relazione del Commissario delegato*

1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonché, entro 30 giorni prima della scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

#### Art. 10.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite di euro 7.400.000,00 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Veneto è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2021

*Il Capo del Dipartimento*  
CURCIO

21A02125

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2021.

#### **Disciplina della Centrale di allarme interbancaria.**

#### IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati persona-

li, per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo nonché per l'individuazione delle modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione;

Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento della Banca d'Italia per la disciplina delle modalità e delle procedure relative alle attività previste dal regolamento ministeriale di cui al citato art. 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché per la determinazione dei criteri ge-



nerali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;

Visto il regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come modificato il 31 luglio 2018, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 che disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale;

Visto l'art. 10-ter, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 6, comma 3, del lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, che prevede l'obbligo di annotazione nell'archivio dell'avvenuto pagamento del debito da parte del titolare di carta revocata;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Considerato che il concessionario dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento ha completato l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio per consentire l'annotazione di cui all'art. 10-ter, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e che la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 6, comma 3, del lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, comunicherà la data da cui sarà operativo detto adeguamento mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul proprio sito web;

Ritenuta la necessità di adeguare il citato regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento al nuovo quadro normativo che disciplina l'obbligo di annotazione a carico degli emittenti delle carte di pagamento cui al comma 1, lettera c) dell'art. 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

E M A N A  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002*

L'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come modificato il 31 luglio 2018, 6 sostituito dal seguente articolo: «Art. 8 (*Revoche dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento*). 1. Gli emittenti carte di pagamento che revocano l'autorizzazione all'utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell'archivio, per i rispettivi segmenti, i

dati relativi alla carta medesima e alle generalità del titolare nello stesso giorno in cui 6 disposta la revoca.

2. Gli emittenti segnalano in archivio l'avvenuto pagamento di tutte le ragioni di debito nei propri confronti inerenti la carta di pagamento revocata, eseguito successivamente alla segnalazione di cui al comma 1.

3. La segnalazione di avvenuto pagamento di cui al comma 2 non ha effetti sulla durata dell'iscrizione dei dati identificativi personali di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 7 novembre 2001, n. 458.

4. La segnalazione di cui al comma 2 viene effettuata entro il giorno successivo al pagamento.»

Art. 2.

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2021

*Il Governatore: Visco*

21A01980

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 novembre 2020.

**Attuazione dell'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.** (Delibera n. 63/2020).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 16, recante «La costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica» (di seguito CIPE o Comitato) nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione

